

**SCHEMA DI VALUTAZIONE N. 7/2011
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

TITOLO:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia		
NUMERO ATTO	COM (2010) 726 def.		
NUMERO PROCEDURA	2010/0363 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	08/12/2010		
DATA DI TRASMISSIONE	14/12/2010		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	09/02/2011		
ASSEGNATO IL	15/12/2010		
COMM.NE DI MERITO	10 ^a	Parere motivato entro	27/01/2011
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a , 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	20/01/2011
OGGETTO	La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio intende stabilire una regolamentazione che vieti le pratiche abusive nei mercati dell'energia all'ingrosso in linea con quella applicata nei mercati finanziari in base alla direttiva 2003/6/CE. Intende, inoltre, istituire un monitoraggio dei mercati dell'energia all'ingrosso da parte dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia.		
BASE GIURIDICA	La proposta si basa sull'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale articolo prevede che, nel quadro dell'instaurazione e del funzionamento del mercato interno, la politica dell'Unione nel settore dell'energia sia intesa, in uno spirito di solidarietà fra gli Stati membri, a garantire, fra l'altro, il funzionamento del mercato dell'energia. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie, previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.		
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ	CONFORME: la proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto i mercati dell'energia nell'Unione europea si		

estendono sempre più oltre i confini nazionali per quanto concerne il luogo di compravendita e il luogo di produzione e consumo. La Commissione ritiene dunque difficile per i singoli Stati membri accedere a tutti i dati necessari per individuare e combattere efficacemente gli abusi di mercato. Sono pertanto necessarie norme coerenti nel mercato interno insieme a un meccanismo di accesso da parte delle autorità alle informazioni provenienti da tutta l'Unione.

**PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITÀ**

CONFORME: la proposta si limita a quanto è necessario – in particolare per quanto riguarda l'impatto sui soggetti che operano nella compravendita di prodotti energetici all'ingrosso – per raggiungere gli obiettivi perseguiti, ovvero garantire il funzionamento del mercato interno dell'energia assicurandone l'integrità e la trasparenza.

ANNOTAZIONI:

La proposta della Commissione intende istituire norme che vietano gli abusi nei mercati all'ingrosso dell'elettricità e dei relativi prodotti, nonché nei mercati all'ingrosso del gas naturale e dei relativi prodotti. Fra queste norme figura l'esplicito divieto di speculazioni sulla base di informazioni privilegiate (*insider training*) (articolo 3), nonché di manipolazione del mercato (articolo 4).

Esse tengono conto della direttiva sugli abusi di mercato (direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2002, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato) e non si applicano agli strumenti finanziari che sono già disciplinati da quest'ultima.

L'articolo 6 della proposta di regolamento prevede che l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, istituita a norma del regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, operi in collaborazione con le autorità nazionali di regolamentazione, istituite ai sensi della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, e con altre autorità competenti per seguire con attenzione i mercati dell'elettricità e del gas, nonché per assicurare che siano adottate misure di applicazione efficaci e coordinate.

All'Agenzia verrà, inoltre, trasmesso il registro delle operazioni nei mercati dell'energia all'ingrosso, compresi gli ordini di compravendita (articolo 7). Anche in questo caso, l'Agenzia dovrà stabilire meccanismi di condivisione delle informazioni ricevute con le autorità nazionali di regolamentazione, nonché con le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, le autorità garanti della concorrenza negli Stati membri e altre autorità competenti.

Per quanto riguarda l'attuazione dei divieti previsti, questa è affidata alle autorità nazionali di regolamentazione (articolo 10). I poteri di indagine necessari per l'espletamento di tale funzione comprendono il diritto di accedere a tutti i documenti pertinenti in qualsiasi forma e a riceverne copia, di chiedere informazioni a tutti i soggetti, di condurre sopralluoghi, di richiedere i tabulati telefonici esistenti nonché i registri esistenti del traffico dati, di esigere la cessazione di qualsiasi pratica in violazione del presente regolamento o dei relativi atti delegati, di presentare presso un tribunale istanza di congelamento o confisca delle attività, di sollecitare il divieto temporaneo dell'esercizio di un'attività professionale.

In ragione della natura transfrontaliera dei mercati dell'energia, l'Agenzia dovrà assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione svolgano i compiti previsti dal regolamento in maniera coordinata, segnalando i potenziali abusi alle autorità nazionali di regolamentazione e agevolando lo scambio di informazioni (articolo 11). La Commissione prevede, inoltre, la

possibilità di istituire un gruppo di indagine, coordinato dall'Agenzia ma composto da rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione interessate.

La proposta di regolamento conferisce alla Commissione il potere, per un periodo di tempo indeterminato, di definire in atti delegati le norme che vietano gli abusi di mercato nei mercati dell'energia all'ingrosso nonché di adottare atti delegati intesi a fissare la tempistica, la forma e il contenuto delle informazioni da trasmettere all'Agenzia. Come già rilevato in altre occasioni dalla 14^a Commissione del Senato della Repubblica e dallo stesso Parlamento europeo, si sottolinea il possibile vizio di legittimità di atti derivanti dal conferimento di una delega a tempo indeterminato.